

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4281 del 24/08/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 . DITTA RAVIPLAST SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E STAMPA DI FILM E PRODOTTI IN POLIETILENE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DOSSETTI, N. 41. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018/1744 DEL 10/04/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4470 del 24/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 . DITTA **RAVIPLAST SOCIETA' COOPERATIVA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E STAMPA DI FILM E PRODOTTI IN POLIETILENE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA DOSSETTI, N. 41. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018/1744 DEL 10/04/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale 2018-1744 del 10/04/2018 a favore della Ditta Raviplast Società Cooperativa, avente sede legale e attività di produzione e stampa di film e prodotti in polietilene in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi).

VISTA l'istanza presentata a ARPAE Romagna – SAC di Ravenna in data 26/07/2022 e acquisita con PG. 2022/123917 - Pratica SinaDoc n. 26704/2022 – da **Raviplast Società Cooperativa (C.F./P.IVA 02477580399)** con sede legale e attività di produzione e stampa di film e prodotti in polietilene in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41, per la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/1744 sopracitata, a seguito della cessazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato e di interventi manutentivi alle tubazioni di alcuni punti di emissione, modificandone la relativa sezione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica **SinaDoc n.26704/2022**, emerge che:

- Raviplast Società Cooperativa è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2018-1744 del 10/04/2018 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) per la propria attività di produzione imballaggi plastici sita in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41;
- Con l'istanza di modifica non sostanziale acquisita da ARPAE SAC in data 26/07/2022 (PG. 2022/123917) la Ditta ha comunicato la cessazione delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e di conseguenza chiede la cancellazione di cui all'iscrizione al n.216 classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;
- la Ditta ha altresì comunicato di avere effettuato alcuni interventi manutentivi alle tubazioni delle emissioni afferenti ai punti E17,E18,E24 senza apportare comunque variazioni quali-quantitative alle emissioni stesse;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 29/07/2022;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/1744 a favore della Ditta Raviplast Società Cooperativa, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione imballaggi plastici;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DISPONE

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con la Determina Dirigenziale n.2018-1744 del 10/04/2018 a favore della Ditta **Raviplast Società Cooperativa (C.F./P.IVA 02477580399)** avente sede legale e impianto di produzione e stampa di film e prodotti in polietilene in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene eliminato l' Allegato B) –operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi);**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio** all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento indicati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Raviplast Società Cooperativa svolge attività di produzione imballaggi plastici e stampa nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Dossetti, n.41;
- Con la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA richiesta per la cessazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, la Ditta ha comunicato anche interventi di manutenzione sulle emissioni afferenti ai punti E17,E18,E24 limitatamente alla sostituzione delle tubazioni con conseguente modifica delle sezioni dei camini, senza apportare comunque modifiche quali-quantitative alle emissioni in atmosfera;
- Rispetto agli impianti termici ad uso civile, la Ditta ha già provveduto alla sostituzione di tutti gli impianti termici con due nuove caldaie a maggiore efficienza, alimentate a metano e di potenzialità complessiva pari a 907,2 kWt;

Processo produttivo -

- 1. Stoccaggio materie prime (granuli di polietilene) e trasporto delle stesse alla lavorazione;**
- 2. Estrusione:**
 - estrusione;
 - trattamento a corona;
 - stampa in linea;
 - avvolgimento;
- 3. Stampa flessografica fuori linea:**
 - stampa;
 - distillazione;
 - preparazione inchiostri;
- 4. Allestimento:**
 - leggero
 - pesante;
- 5. Laboratorio**

Stoccaggio materie prime e trasporto alla lavorazione:

- i granuli di polietilene vengono stoccati in n.8 silos per (n.6 da 70t, n.1 da 50t e n.1 da 150t) da cui si originano le emissioni da E30 ad E37 – **Attualmente le emissioni afferenti ai silos sono inattive.**
- **il trasporto dei granuli al reparto di estrusione avviene per via pneumatica;** l'aria di trasporto, che prima dell'immissione in atmosfera viene filtrata mediante filtri a carta, **origina le emissioni E48b, E48c e E48d (750 Nmc/h ciascuna).**

Estrusione:

- **il processo di estrusione vero e proprio origina le emissioni da E14a a E14d.**
- **la fase di trattamento a corona**, finalizzato alla preparazione della superficie al successivo processo di stampa, **origina le emissioni E19,E20,E21,E22,E23,E24,E26. In virtù delle minime quantità di inquinanti (ozono) emessi, non è prevista l'installazione di sistemi di abbattimento .**
- **dalla fase di avvolgimento**, in cui il tubolare o il film prodotto viene appunto avvolto per essere poi avviato a lavorazioni successive o spedito quale prodotto finito, **non si originano emissioni;**

Allestimento:

- **la fase di allestimento leggero in cui il film o il tubolare prodotto viene svolto, tagliato e saldato termicamente per essere poi confezionato ed inviato al magazzino, non origina emissioni;**
- **l'allestimento pesante** viene effettuato in linea dedicata (**W&H-1**) in diverse fasi sequenziali **ed origina n.3 emissioni:**
 - **emissione E16 – 1.200 Nmc/h - trattamento a corona tubolare (ozono);**
 - **emissione E17 – 600 Nmc/h - trattamento a corona valvola (ozono);**
 - **emissione E18 – 1.200 Nmc/h - trattamento a corona fondello (ozono);**

Nessuna emissione è dotata di sistema di abbattimento.

Laboratori: è presente un laboratorio, in cui si effettuano test finalizzati alla verifica dell'ancoraggio dell'inchiostro sul polietilene, da cui si origina l'emissione **E51**.

Sono inoltre installati due impianti termici, ad uso civile di potenzialità termica complessiva pari a 907,2 kW. Le caldaie afferiscono ai punti E42 (Centrale nord-est) e E45 (Centrale sud-ovest).

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E8b - ASPIRAZIONE AMBIENTALE REPARTO STAMPA -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	6,8	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8c - ASPIRAZIONE AMBIENTALE REPARTO STAMPA -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	6,8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8d - ASPIRAZIONE AMBIENTALE REPARTO STAMPA -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14a - IBC TR4 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8,6	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14b - IBC TR9 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14c - IBC TR11 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E14d - IBC TR18 - REPARTO ESTRUSIONE -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	100	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E16 - TRATTAMENTO CORONA W&H-1 TUBOLARE -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 - TRATTAMENTO CORONA W&H-1 VALVOLA -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7,7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E18 - TRATTAMENTO CORONA W&H-1 FONDELLO -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6,8	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E19 - TRATTAMENTO CORONA TR4 -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	7,1	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E20 - TRATTAMENTO CORONA TR5 -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E21 - TRATTAMENTO CORONA TR8 -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E22 - TRATTAMENTO CORONA TR9 -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	6,3	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E23 - TRATTAMENTO CORONA TR11 -

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 - TRATTAMENTO CORONA TR14 -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	7,1	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 - TRATTAMENTO CORONA TR18 -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	6,4	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Ozono	1	mg/Nmc
-------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48b - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO - F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48c - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO - F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E48d - POMPA IMPIANTO ASPIRAZIONE TRASPORTO GRANULO - F. A CARTA -

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E51 - CAPPA ASPIRAZIONE LABORATORIO - C.A.

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COT	20	mg/Nmc
-----	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E100 - IMPIANTO DI OSSIDAZIONE TERMICA -

Portata massima	45000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	120	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	50	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Sono inoltre presenti 8 silos di stoccaggio dei granuli di polietilene: n.6 da 70 t, n.1 da 50 t e n.1 da 150 t. e afferiscono alle emissioni da E30 a E37. **Attualmente tali silos sono inutilizzati.**

Prescrizioni

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI EN 15259:2008	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio

	Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. **La Ditta è tenuta a trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Piano di Gestione Solventi.**
5. La eventuale riattivazione delle emissioni attualmente presenti, ma non attive, deve essere preventivamente comunicata a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.
6. Analogamente, per i silos di stoccaggio dei granuli in polietilene, si ritiene opportuno che gli sfiati, quando in uso, siano dotati di adeguati sistemi di abbattimento. In tal senso la Ditta è tenuta a comunicare preventivamente, a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la previsione di messa in esercizio degli stessi e procedere con la installazione di idonei sistemi di abbattimento.
7. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione degli impianti termici d uso civile e delle emissioni non attive.** La data, l'orario, i

risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni che dovranno essere effettuate sugli impianti di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **La sostituzione dei filtri a carboni attivi (per la cappa del laboratorio), con frequenza almeno annuale;**
- **I quantitativi di sostanze o miscele classificate cancerogene, con frequenza almeno semestrale;**
- **Le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.